

A. ASSEGNI FAMILIARI AI SALARIATI NON AGRICOLI, AGLI INDIPENDENTI NON AGRICOLI E ALLE PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA (LAFam e Laf)

1. PRESTAZIONI

1.1. Assegno per figli

L'importo dell'assegno è di CHF 200.

L'assegno per figli è riconosciuto dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni, se non è già sorto il diritto all'assegno di formazione, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno.

1.2. Assegno di formazione

L'importo dell'assegno è di CHF 250.

L'assegno di formazione è riconosciuto:

1. se il figlio segue una formazione post-obbligatoria e ha già compiuto 15 anni, dall'inizio della formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal primo giorno di compimento dei 15 anni;
2. se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo e ha già compiuto i 16 anni, dal mese successivo il compimento dei 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino ai 25 anni.

Il diritto all'assegno di formazione non sussiste se il reddito da attività lucrativa del figlio è superiore a CHF 28'680 all'anno, rispettivamente a CHF 2'390 al mese; è considerato soltanto il reddito del lavoro (sono inclusi nel reddito del lavoro i redditi sostitutivi quali le indennità giornaliere versate dall'assicurazione per perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, le prestazioni dell'AI o dell'assicurazione malattia o infortuni).

1.3. Versamento dell'assegno

Ai salariati di professioni non agricole l'assegno è anticipato dal datore di lavoro; ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi, agli indipendenti ed alle persone senza attività lucrativa, l'assegno è versato direttamente dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari competente.

I disoccupati beneficiano del supplemento per figli unitamente alle relative indennità, tramite la competente Cassa di disoccupazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE PERSONALE

2.1. Lavoratori salariati di professioni non agricole e lavoratori indipendenti di professioni non agricole

Hanno diritto agli assegni i lavoratori salariati di professioni non agricole alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge, i lavoratori salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) e i lavoratori di condizione indipendente, se il salario/reddito annuo è di almeno CHF 7'170, rispettivamente se il salario/reddito mensile è di almeno CHF 597.

2.2. Persone senza attività lucrativa (PSAL)

Hanno diritto agli assegni le persone senza attività lucrativa che non rientrano nelle eccezioni di cui all'art. 16 OAFami e se non beneficiano di prestazioni complementari all'AVS/AI.

3. DIRITTO

3.1. Principio un figlio-un assegno

Ogni figlio/persona da diritto a un solo assegno.

Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto; in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione.

3.2. Persone che danno diritto agli assegni

Danno diritto agli assegni familiari:

- il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero,
- il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna,
- l'affiliato, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di cura,
- il fratello, la sorella e l'abiatico dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento.

3.3. Concorso di diritti

Qualora più persone possano rivendicare il diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
- f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

3.4. Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile

Se il salariato è impossibilitato ad esercitare la sua attività per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpv. 1 e 3 CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi; per il periodo successivo, il salariato può richiedere gli assegni familiari quale persona senza attività lucrativa.

Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità per un massimo di 16 settimane e, durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO.

3.5. Esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam

Se il figlio vive all'estero, gli assegni sono esportati nei seguenti termini:

Gruppo	Cittadinanza dell'avente diritto	Stato di residenza del figlio
CH	Svizzera	Esportazione se il figlio vive in uno Stato UE/AELS e in Bosnia-Erzegovina
Stati dell'UE/AELS	UE/AELS	Esportazione se il figlio vive in uno Stato UE/AELS
Eccezione per Stati dell'UE/AELS	Slovenia	Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato
	Macedonia	Nessuna esportazione
	San Marino	Nessuna esportazione
	Turchia	Nessuna esportazione
	Bosnia-Erzegovina	Esportazione se il figlio vive in qualsiasi Stato
	Montenegro	Nessuna esportazione
Tutti gli altri Stati	Tutti gli altri Stati	Nessuna esportazione

Per la Gran Bretagna, in conseguenza della Brexit, si veda il sito <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html>.

3.6. Assegno in caso di disoccupazione

In caso di disoccupazione, la competente Cassa di disoccupazione versa un supplemento calcolato su base giornaliera, corrispondente all'assegno familiare legale calcolato su base giornaliera, a cui avrebbe diritto la persona se fosse parte di un rapporto di lavoro.

In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente anticipato dal datore di lavoro se il salario annuo, rispettivamente il salario mensile, raggiunge il salario minimo previsto dalla LAFam (CHF 7'170 all'anno / CHF 597 al mese) e a condizione che il salariato sia sottoposto a contratto per un mese intero; caso contrario, l'assegno è versato *pro rata temporis*.

4. AFFILIAZIONE

I datori di lavoro e le persone di condizione indipendente devono affiliarsi presso una Cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata a esercitare nel Cantone dove hanno la loro sede legale, rispettivamente dove sono domiciliati; le succursali devono affiliarsi presso una Cassa di compensazione per gli assegni familiari dove sono situate.

Le persone il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL) devono affiliarsi presso una Cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata a esercitare nel Cantone dove sono registrati ai fini AVS.

Le persone senza attività lucrativa (PSAL) devono affiliarsi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari nel Cantone dove sono domiciliate.

5. ASPETTI PROCEDURALI

5.1. Richiesta

L'avente diritto (salariato, salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo, indipendente o persona senza attività lucrativa) deve inoltrare la richiesta per beneficiare dell'assegno per

figli o dell'assegno di formazione alla competente Cassa di compensazione per gli assegni familiari, compilando l'apposito formulario. Per le persone affiliate alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, la richiesta va inoltrata al Servizio assegni familiari.

5.2. Obbligo di informare

L'avente diritto, il beneficiario dell'assegno, il datore di lavoro dell'avente diritto o terze persone coinvolte devono informare, al massimo entro 10 giorni, la competente Cassa di compensazione per gli assegni familiari di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente di qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta. Per gli affiliati alla Cassa cantonale, la comunicazione deve essere inviata al Servizio assegni familiari.

5.3. Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

6. FINANZIAMENTO

Gli assegni per figli e gli assegni di formazione sono finanziati mediante la riscossione di un contributo sulla massa salariale o reddituale.

Le aliquote di seguito elencate sono quelle applicate ai contribuenti affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari; per i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati ad altre Casse professionali per gli assegni familiari possono esservi aliquote diverse: per informazioni a questo riguardo, occorre rivolgersi alla competente Cassa professionale per gli assegni familiari:

- datori di lavoro: 2% della massa salariale;
- salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 2% del reddito sottoposto all'AVS;
- persone di condizione indipendente: 1% del reddito sottoposto all'AVS;
- persone senza attività lucrativa (PSAL): 25% del contributo pagato all'AVS, ritenuto che le PSAL che pagano all'AVS il contributo minimo sono esonerate dal pagare il contributo per il finanziamento degli assegni familiari.

B. ASSEGNI FAMILIARI PER SALARIATI E INDIPENDENTI AGRICOLI (LAF)

7. PRESTAZIONI

7.1. Assegno per figli e assegno per l'economia domestica

L'importo dell'assegno è di CHF 200.

L'assegno per figli è riconosciuto dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni, se non è già sorto il diritto all'assegno di formazione, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno.

Nelle regioni di montagna, ai lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di CHF 20 al mese.

Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di CHF 100 al mese.

7.2. Assegno di formazione e assegno per l'economia domestica

L'importo dell'assegno è di CHF 250.

L'assegno di formazione è riconosciuto:

1. se il figlio segue una formazione post-obbligatoria e ha già compiuto 15 anni, dall'inizio della formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal primo giorno di compimento dei 15 anni;
2. se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo e ha già compiuto i 16 anni, dal mese successivo il compimento dei 16 anni fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino ai 25 anni.

Il diritto all'assegno di formazione non sussiste se il reddito da attività lucrativa del figlio è superiore a CHF 28'680 all'anno, rispettivamente a CHF 2'390 al mese; è considerato soltanto il reddito del lavoro (sono inclusi nel reddito del lavoro i redditi sostitutivi quali le indennità giornaliere versate dall'assicurazione per perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, le prestazioni dell'AI o dell'assicurazione malattia o infortuni).

Nelle regioni di montagna, ai lavoratori agricoli (salariati e indipendenti) è accordato un supplemento di CHF 20 al mese.

Ai salariati agricoli può inoltre essere accordato un assegno per l'economia domestica di CHF 100 al mese.

7.3. Versamento dell'assegno

Gli assegni familiari sono versati:

- ogni trimestre agli indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale nell'agricoltura ed ai pescatori professionisti,
- annualmente agli indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio nell'agricoltura ed agli alpigiani,
- ogni mese, tramite il datore di lavoro, ai lavoratori salariati.

8. CAMPO DI APPLICAZIONE PERSONALE

8.1. Agricoltori indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura

Il diritto agli assegni è accordato agli agricoltori che nel corso dell'anno dedicano la maggior parte del loro tempo all'esercizio di un'attività agricola e provvedono in misura preponderante al sostentamento della famiglia con quest'attività.

8.2. Agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell'agricoltura

Il diritto agli assegni è accordato agli agricoltori che ricavano dall'azienda agricola un reddito annuo minimo di CHF 2'000.00 oppure svolgono un'attività agricola corrispondente all'allevamento di un'unità di bestiame grosso.

8.3. Alpigiani

Il diritto agli assegni è accordato alle persone che esercitano un alpeggio a titolo indipendente per almeno due mesi ininterrotti (il diritto agli assegni è limitato al periodo corrispondente di attività).

8.4. Pescatori professionisti che esercitano la pesca come attività principale

Il diritto agli assegni è accordato alle persone che esercitano la pesca come attività principale.

8.5. Lavoratori agricoli (salariati)

I salariati agricoli hanno diritto all'assegno per l'economia domestica se, alternativamente:

- vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli,
- vivono nell'economia domestica del datore di lavoro ed i loro coniugi o figli conducono un'economia domestica propria alla quale devono provvedere,
- vivono con il coniuge o i figli nell'economia domestica del datore di lavoro.

9. DIRITTO

9.1. Principio un figlio-un assegno

Ogni figlio/persona da diritto ad un solo assegno.

Sono versati soltanto assegni interi, indipendentemente dal grado d'occupazione dell'avente diritto (in caso di costituzione o disdetta del rapporto di lavoro nel corso del mese, l'assegno è calcolato in proporzione).

9.2. Persone che danno diritto agli assegni

Danno diritto agli assegni familiari:

- il figlio con il quale vi è un rapporto di filiazione ai sensi del Codice Civile Svizzero,
- il figliastro, se vive prevalentemente nell'economia domestica del patrigno rispettivamente della matrigna,
- l'affiliato, se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e cura,
- il fratello, la sorella e l'abiatico dell'avente diritto, se questi provvede prevalentemente al suo mantenimento.

9.3. Concorso di diritti

Qualora più persone possano rivendicare il diritto agli assegni per lo stesso figlio o per la stessa persona, il diritto spetta nell'ordine a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;

f. la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

9.4. Impossibilità al lavoro, congedo maternità o congedo giovanile

Se l'avente diritto è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi di cui all'art. 324a cpvv. 1 e 3 CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi.

Il diritto continua altresì a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio, durante un congedo maternità di al massimo 16 settimane e durante un congedo giovanile secondo l'art. 329e cpv. 1 CO.

9.5. Esportazione degli assegni familiari secondo la LAF

Se il figlio vive all'estero, gli assegni familiari sono versati nei seguenti termini:

Gruppo	Cittadinanza dell'avente diritto	Stato di residenza del figlio
CH	Svizzera	Esportazione di ogni genere di assegno (anche l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in uno Stato dell'UE/AELS Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in Bosnia-Erzegovina, in Montenegro, nella Macedonia, a San Marino e in Turchia
Stati dell'UE/AELS	UE/AELS	Esportazione di tutti gli assegni se il figlio vive in uno Stato dell'UE/AELS
Eccezione per Stati dell'UE/AELS	Belgio, Croazia, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Macedonia	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	San Marino	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Turchia	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Bosnia-Erzegovina	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
	Montenegro	Esportazione soltanto dell'assegno per figli e di formazione (quindi non l'assegno per economia domestica) se il figlio vive in tutto il mondo
Tutti gli altri Stati	Tutti gli altri Stati	Nessuna esportazione

Per la Gran Bretagna, in conseguenza della Brexit, si veda il sito <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html>.

9.6. Assegno in caso di disoccupazione

In caso di disoccupazione totale, la competente Cassa di disoccupazione versa un supplemento calcolato su base giornaliera, corrispondente all'assegno familiare legale calcolato su base giornaliera, a cui avrebbe diritto la persona se fosse parte di un rapporto di lavoro.

In caso di guadagno intermedio, l'assegno è interamente anticipato dal datore di lavoro se il salario annuo rispettivamente il salario mensile raggiungono il salario minimo (CHF 7'170 / CHF 597).

10. AFFILIAZIONE

I datori di lavoro e gli agricoltori indipendenti devono affiliarsi presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

11. ASPETTI PROCEDURALI

11.1. Richiesta

L'avente diritto deve inoltrare la richiesta per beneficiare degli assegni alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/Servizio assegni familiari, compilando l'apposito formulario.

11.2. Obbligo di informare

L'avente diritto, il beneficiario dell'assegno, il datore di lavoro dell'avente diritto o terze persone coinvolte, devono informare immediatamente la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/Servizio assegni familiari di ogni circostanza che possa modificare il diritto all'assegno, segnatamente qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto alla situazione esposta al momento della richiesta.

11.3. Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

12. FINANZIAMENTO

Gli assegni per i lavoratori agricoli sono in parte finanziati mediante la riscossione di un contributo del 2% sulla massa salariale (salari in contanti e in natura) presso i datori di lavoro; gli assegni per gli agricoltori indipendenti sono finanziati dalla Confederazione (2/3) e dal Cantone (1/3).